

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Avv. Carlo VERMIGLIO | Presidente f.f. |
| - Avv. Carla BROCCARDO | Segretario f.f. |
| - Avv. Ubaldo PERFETTI | Componente |
| - Avv. Carlo ALLORIO | “ |
| - Avv. Antonio DAMASCELLI | “ |
| - Avv. Antonio DE GIORGI | “ |
| - Avv. Federico FERINA | “ |
| - Avv. Fabio FLORIO | “ |
| - Avv. Enrico MERLI | “ |
| - Avv. Aldo MORLINO | “ |
| - Avv. Claudio NERI | “ |
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | “ |
| - Avv. Susanna PISANO | “ |
| - Avv. Michele SALAZAR | “ |
| - Avv. Ettore TACCHINI | “ |

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. B.G. avverso la decisione in data 15/12/11, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste le infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro ;

la ricorrente, avv. B.G., non è comparsa;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Claudio Neri ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con distinti e successivi esposti inviati al C.O.A. di Trieste, i signori F.P.(esposto del 28.01.2010), A.M. (esposto del 02.04.2010), L.S. (esposto del 22.07.2010), G.V. (esposto

del 03.01.2011) e V. C.(esposto del 02.02.2011) riferivano che l'avv. B.G. aveva tenuto nei loro confronti comportamenti deontologicamente scorretti consistiti nell'aver richiesto ai propri clienti signori P., S., M. e C. compensi superiori a quelli spettanti, nell'aver richiesto al sig. V., titolare di Ambulatorio Veterinario, per conto di una sua cliente ed a titolo di spese legali, una somma di gran lunga superiore a quella richiesta come capitale, nell'aver tardivamente fatturato il compenso ricevuto dalla sig.ra C. e nell'aver omesso di fatturare quello ricevuto in acconto dal sig. M..

Messa al corrente del contenuto di tali esposti, l'avv. G. forniva per ciascuno di essi appositi chiarimenti e, tuttavia, il C.O.A. di Trieste, riuniti i predetti esposti, con deliberazione del 15.07.201, disponeva l'apertura di un unico procedimento disciplinare nei confronti dell'incolpata, contestandole i seguenti addebiti:

<<<< 1- Per aver richiesto alla signora L.S. compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta. In particolare per aver assunto la difesa della predetta, imputata per violazione dell'art. 186 C.d.s., senza di fatto svolgere alcuna sostanziale attività, percepiva la somma di € 3.000,00 con ciò violando l'art. 43 canone II del codice deontologico approvato dal C.N.F. nella seduta del 17.4.1997 e successive modifiche. Condotta tenuta in Trieste il 29.5.2009;

2- "Per aver richiesto alla signora F. P. compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta. In particolare, a fronte di un mandato ricevuto per la proposizione di un ricorso avanti la Commissione Provinciale del Lavoro di Trieste, cui seguiva circa un mese dopo la rinuncia al mandato, veniva chiesto alla cliente il pagamento della somma imponibile di € Con ciò violando l'art. 43 canone II del codice deontologico approvato dal C.N.F. nella seduta del 17.4.1997 e successive modifiche; Condotta tenuta in Trieste in periodo successivo ad agosto 2009;

3- "Per aver richiesto alla signora F.P. compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta. In particolare a fronte dell'incarico ricevuto per una causa da proporsi avanti al Tribunale di Trieste nei confronti di Banca Generali s.p.a. e della signora M. R., cui seguiva pochi mesi dopo la rinuncia al mandato, veniva richiesto il pagamento della somma imponibile di € con ciò violando l'art. 43 canone II del codice deontologico approvato dal C.N.F. nella seduta del 17.4.1997 e successive modifiche. Condotta tenuta in Trieste in periodo successivo ad agosto 2009;

4- "Per aver richiesto al signor A.M. compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta. In particolare a fronte di un mandato per attività stragiudiziale in una vertenza contro la signora S. V. risoltosi, per rinuncia ad ogni ulteriore attività da parte del cliente, nell'arco di un mese e concretatosi nello studio della pratica ed in un breve scambio epistolare con il legale di controparte, veniva richiesto il pagamento della somma imponibile

di € Con ciò violando l'art. 43 canone II del codice deontologico approvato dal C.N.F. nella seduta del 17.4.1997 e successive modifiche. Condotta tenuta in Trieste il 16 marzo 2010.

5- "Per aver richiesto al signor A.M. compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta. In particolare a fronte di un mandato per recupero di credito garantito da effetti cambiari per un importo capitale di € e concretatosi nella redazione e notifica di un atto di precetto nonché nella predisposizione di successivo atto di pignoramento immobiliare, poi non notificato per intervenuta opposizione al precetto, veniva richiesto il pagamento della somma imponibile di € Con ciò violando l'art. 43 canone II del codice deontologico approvato dal C.N.F. nella seduta del 17.4.1997 e successive modifiche. Condotta tenuta in Trieste il 6 marzo 2010.

6- "Per aver richiesto al sig. A.M. compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta. In particolare a fronte di un mandato stragiudiziale connesso all'asserito smarrimento da parte di Unicredit di n. 3 effetti cambiari per il complessivo valore di € (in relazione al quale vi era già mandato a favore dell'avv. G. per il recupero del credito verso l'originario debitore), veniva inviata r.r. di messa in mora all'Istituto di credito senza successivo seguito e richiesto al cliente il pagamento della somma imponibile di € Con ciò violando l'art. 43 canone II del codice deontologico approvato dal C.N.F. nella seduta del 17.4.1997 e successive modifiche. Condotta tenuta in Trieste il 16 marzo 2010.

7- "Per aver omesso di emettere fattura per la somma di € ricevuta in acconto dal sig. M. per le causali di cui ai punti che precedono. Con ciò violando l'art. 15 del codice deontologico approvato dal C.N.F. nella seduta del 17.4.1997 e successive modifiche. Condotta tenuta in Trieste in data anteriore al mese di marzo 2010;

8- "Per avere, nel contesto di una lettera monitoria inviata nell'interesse di A..... s.p.a. all'Ambulatoria Veterinario dott. V., con la quale si sollecitava il pagamento di un importo in linea capitale di €, richiesto a favore del proprio assistito l'importo di € a ristoro delle spese legali. Con ciò violando il disposto dell'art. 48 del codice deontologico approvato dal C.N.F. nella seduta del 17.4.1997 e successive modifiche. Condotta tenuta in Trieste in data 14 dicembre 2010.

9- "Per aver richiesto alla signora V. C. compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta. In particolare, a fronte di un incarico per una vertenza davanti il Tribunale per i minorenni in punto regolamentazioni di affido di minori pur avendo già percepito acconti per € a seguito di revoca del mandato richiedeva alla cliente ulteriori pagamenti per complessivi € Con ciò violando l'art. 43 canone II del codice deontologico approvato dal C.N.F. nella seduta del 17.4.1997 e successive modifiche. Condotta tenuta in Trieste il 3.1.2011.

10- "Per aver tardivamente fatturato la somma di € ricevuta dalla signora C. per le prestazioni di cui ad 9. Con ciò violando l'art. 15 del codice deontologico approvato dal C.N.F. nella seduta del 17.4.1997 e successive modifiche. Condotta tenuta in Trieste tra settembre e dicembre 2010>>>>.

Con successivo atto di citazione ritualmente notificato, veniva fissata per il 18.11.2011 la seduta disciplinare ed, all'esito delle dichiarazioni rese in tale occasione dalla esponente sig.ra P., il C.O.A. di Trieste contestava all'avv. G., presente insieme al suo difensore, il seguente, ulteriore addebito:

<<<<11- "Per aver omesso di emettere fattura per la somma di €, ricevuta dalla sig.ra F.P in relazione al mandato conferito e di cui al punto 3 del capo di incolpazione assunto con delibera di apertura del procedimento disciplinare dd. 15.07.2011, con ciò violando l'art. 15 del codice deontologico approvato dal C.N.F. in data 17.04.1997 e succ. mod. Condotta tenuta in Trieste nel mese di dicembre 2008">>>>

A seguito di tale contestazione, veniva concesso all'incolpata termine a difesa e, così, all'esito della successiva seduta del 15.12.2011, alla quale aveva partecipato solo il difensore dell'avv. G., il C.O.A. di Trieste proscioglieva l'incolpata dai fatti contestatili sub capi 2-3 e 11 della incolpazione e, ritenuta la responsabilità disciplinare della stessa con riferimento ai capi 1-4-5-6-7-8-9 e 10, le irrogava la sanzione della sospensione per mesi quattro.

Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo ricorso l' incolpata affidandolo a sei motivi e chiedendo il proprio proscioglimento e, in subordine, la riduzione alla censura della sanzione inflittale oppure -in via ancor più subordinata- ad un minore periodo di sospensione.

In particolare:

- con il primo motivo, essa ha lamentato che il COA di Trieste la ha in sostanza ritenuta responsabile della contestazione rubricata sub n. 1 solo sulla base delle opinabili dichiarazioni rese dalla esponente sig.ra S., pur risultando le stesse contraddittorie e per di più smentite dalle prove documentali acquisite, alla luce delle quali la decisione impugnata sarebbe del tutto immotivata sia con riferimento alla assunta ed indimostrata evidenza degli sproporzionati compensi richiesti, sia con riferimento alla ignorata accettazione da parte della cliente dell'ammontare del compenso richiestole;
- con il secondo motivo, ha contestato le argomentazioni svolte dal COA di Trieste a proposito della ritenuta sua responsabilità in ordine alle contestazioni rubricate sub nn. 4-5-6-7 ed a fronte delle quali ha, in sostanza, negato la assunta sproporzione dei compensi richiesti all'esponente sig. M., censurando altresì l'acritica valorizzazione delle non credibili dichiarazioni rese da quest'ultimo e, con specifico riferimento al capo n. 7, sottolineando

l'equivoco in cui sarebbe incorso il Consiglio dell'Ordine a proposito delle dichiarazioni rese dalla incolpata, con la conseguente insussistenza del fatto contestato in quanto per la somma ricevuta era stata emessa la fattura n. 11/2010;

- con il terzo motivo, ha eccepito l'insussistenza del fatto contestato sub capo n. 8, in quanto essa, con la lettera inviata al dott. V. per conto della sua cliente, non aveva affatto minacciato azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie, essendosi limitata a richiedere il pagamento del credito della cliente e le spese legali e, dunque, non violando l'art. 48 del codice deontologico;
- con il quarto motivo e quinto ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui è stata ritenuta responsabile dei fatti contestati sub capi nn. 9 e 10, negando la sproporzione del compenso richiesto alla signora C., attesa la natura particolarmente complessa della controversia seguita, e ritenendo non deontologicamente rilevante il semplice e non grave ritardo nell'emissione della fattura per la somma ricevuta;
- con il sesto motivo, ha infine lamentato l'eccessività della sanzione irrogata, non avendo tenuto conto il Consiglio dell'Ordine né dell'assenza di precedenti disciplinari, né della sua giovane età, né della difficoltà di interpretazione delle norme disciplinanti la materia.

DIRITTO

La decisione impugnata dall'avv. G. non merita tutte le censure dalla stessa formulate e, pertanto, ad eccezione di quanto questo Consiglio evidenzierà a proposito dell'addebito rubricato dal C.O.A. di Trieste sub n. 7 e del relativo motivo di gravame rubricato sub lett. B), deve essere nel complesso confermata quanto alla natura della sanzione irrogata, con riduzione del periodo di sospensione dall'esercizio della professione dai mesi quattro comminati a mesi tre.

Fatta tale premessa e passando all'esame dei singoli motivi di gravame, questo Consiglio rileva quanto appresso.

A) Con il primo motivo di ricorso, l'avv. G. ha censurato la parte della decisione impugnata, con la quale il C.O.A. di Trieste ha ritenuto sussistenti i fatti contestati sub n. 1 della incolpazione, ritenendola -pertanto- responsabile di tali fatti ed, in particolare, di aver richiesto alla cliente, sig.ra L.S., la somma di € quale compenso manifestamente sproporzionato rispetto alla attività professionale svolta e costituita dalla difesa della stessa cliente, imputata della violazione dell'art. 186 Cod. d. Str., pur senza aver di fatto svolto alcuna sostanziale attività.

In proposito, come sinteticamente anticipato nel fatto, la ricorrente ha evidenziato che la somma richiesta ed ottenuta in pagamento non solo non era manifestamente sproporzionata, ma era stata, comunque, accettata dalla cliente, quale compenso dovuto,

aggiungendo che il C.O.A. a quo non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla assunta sproporzione alla quale il canone II dell'art. 43 del vigente Cod. Deont. For. attribuisce rilievo disciplinare solo se "manifesta".

Tali censure, sono però, prive di pregio, se si considera che nessuna iniziativa giudiziaria ha in concreto promosso l' incolpata a fronte dell'avvenuto ricevimento della somma versatale dalla cliente e, tutto ciò, a prescindere dall'ulteriore richiesta di versamento della somma di € rivolta alla stessa sig.ra S.; richiesta, peraltro, rimasta incontestata dalla ricorrente nel ricorso proposto.

Ad ogni modo, la stessa avv. G. ha ammesso e riconosciuto di non aver depositato né l'atto di opposizione a decreto penale di condanna -che, peraltro, come è noto, pur costituendo un mezzo di impugnazione, può risolversi in una mera "dichiarazione" di opposizione o di nuova valutazione non particolarmente impegnativa quanto al suo contenuto-, né il ricorso al Giudice di Pace, né l'istanza di rateizzazione, pur invocati dalla incolpata, con la conseguenza che l'attività effettivamente svolta non avrebbe giammai potuto giustificare la somma versatale dalla cliente.

D'altra parte, a sostegno della decisione impugnata e contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il C.O.A. di Trieste ha messo in evidenza anche la contraddittorietà delle difese svolte dalla stessa a proposito della predisposizione dell'opposizione a decreto penale e della istanza di rateizzazione della pena pecuniaria, con la conseguenza che le dichiarazioni rese dalla sig.ra S. hanno trovato conforto anche da tali contraddizioni, tanto più che esse non sono state neppure oggetto di contestazioni o di censure da parte della ricorrente in sede di gravame.

In ogni caso, questo Consiglio, anche alla luce delle non contestate e non censurate incongruenze rilevate dal C.O.A. di Trieste a proposito del contenuto delle "note" specifiche predisposte dall'avv. G., ritiene che la somma percepita da quest'ultima sia effettivamente eccessiva e manifestamente sproporzionata rispetto alla attività svolta, essendosi questa risolta tutt'al più nella mera predisposizione di atti non particolarmente complessi che non giustificavano e non giustificano l'ammontare di detta somma, tanto più in presenza -è bene sottolineare- delle contraddizioni e delle incongruenze che, pur essendo state apprezzate e valutate dal C.O.A. nella decisione impugnata, sono rimaste incontestate in sede di gravame.

Per quanto riguarda, poi, la dedotta accettazione da parte della cliente del "prospetto analitico delle competenze per l'attività richiesta", questo Consiglio ritiene la circostanza del tutto irrilevante, considerando in proposito la giurisprudenza che si è formata in materia e dalla quale ritiene di non doversi discostare, tanto più che la ricorrente non ha offerto alcun elemento di opposta o diversa valutazione.

Al riguardo, pertanto, è sufficiente evidenziare che, pur in presenza della norma di cui al 1° comma dell'art. 2233 c.c. che pone l'accordo fra le parti come principale fonte della determinazione del compenso professionale, resta -tuttavia- rilevante per tale determinazione anche la successiva disposizione contenuta nel 2° comma dello stesso art. 2233 c.c. -la quale prevede che il compenso debba essere adeguato all'importanza dell'attività professionale- e, soprattutto, resta determinante la previsione deontologica di cui all'art. 43 Cod. Deont. For.-

Tale disposizione, infatti, "mira proprio a mitigare i contrapposti interessi (delle parti: n.d.r.), prevenendo condotte del professionista in danno del cliente e discendendone, dunque, che anche le somme concordemente pattuite tra professionista e cliente non possono derogare al principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi richiesti" (cfr., da ultimo, C.N.F. 25.2.2013 n. 9 e, in senso conforme, C.N.F. 28.12.2012 n. 203).

Sicchè, anche con riferimento a tale profilo, il primo motivo di ricorso è del tutto infondato.

B) Con il secondo motivo di ricorso, l'avv. G. ha censurato la decisione impugnata nella parte relativa ai capi 4,5, 6 e 7 della incolpazione ed, in particolare, ha del tutto genericamente contestata la ritenuta (dal C.O.A. a quo) manifesta sproporzione delle somme richieste al cliente sig. A.M. per le tre pratiche da questi affidatele (-capo n. 4: vertenza con la sig.ra S. V.; -capo 5: recupero di un credito garantito da effetti cambiari per € e -capo 6: messa in mora nei confronti di un Istituto di credito), lamentando in proposito un preteso difetto di motivazione .

Senonchè, mentre per i fatti contestatili sub capi 5 e 6 la già evidenziata genericità delle ragioni poste a sostegno del gravame proposto non consente neppure di individuarne implicitamente o per relationem la consistenza e la rilevanza, per quanto riguarda i fatti contestatili sub capo n. 4, la ricorrente si è limitata a richiamare la documentazione prodotta a propria discolpa, assumendo che il suo contenuto smentirebbe le dichiarazioni rese dall'esponente M.. In tal modo, l'incolpata non solo ha ignorato le circostanze e le argomentazioni poste dal C.O.A. a fondamento della sua ritenuta responsabilità per i fatti contestatili sub capi 5 e 6 della incolpazione e rimasti in sostanza incontestati, ma ha anche sminuito le considerazioni svolte dallo stesso C.O.A. a proposito dei fatti contestatili sub capo 4.

Sicchè, questo Consiglio non può, in ogni caso, che convenire con le valutazioni fatte dal C.O.A. di Trieste e ritenere pur'esso che:

-il compenso di €, richiesto per l'intimazione di un precetto per una somma di € e per la sola predisposizione di un atto di pignoramento immobiliare non notificato, è manifestamente sproporzionato rispetto all'attività svolta, tanto più che,

come rilevato incontestatamente nella decisione impugnata, nel conteggio dei diritti e degli onorari fatto dall'avv. G. vi sono duplicazioni (non consentite) di voci e di onorari;

-il compenso di €, richiesto per il recupero di un credito di € nei confronti di un Istituto bancario, è pur'esso eccessivo e manifestamente sproporzionato se si considera che, come rilevato incontestatamente dal C.O.A., l'attività dell'avv. G. si è risolta nell'invio di una raccomandata a.r. di messa in mora e che, contrariamente a quanto assunto dalla incolpata, la pratica non è affatto di valore indeterminabile;

-il compenso di € di cui al capo n. 4 dell'incolpazione è sicuramente eccessivo e manifestamente sproporzionato se si considera, come è corretto e logico ritenere, che le dichiarazioni fatte e confermate dall'esponente sig. M. non sono affatto smentite dalla documentazione prodotta dall'incolpata, tanto più che, come ha rilevato il C.O.A. di Trieste, sono del tutto irrealistiche -e, comunque, non provate- dodici sessioni con il cliente nell'arco di un mese.

Pertanto, le censure poste a sostegno del motivo di ricorso riguardante i capi 4,5 e 6 dell'incolpazione sono prive di pregio e vanno disattese.

Non può, al contrario, essere disattesa la censura relativa ai fatti contestati sub capo n. 7 dell'incolpazione, atteso che, alla luce della documentazione richiamata dalla ricorrente, si è rivelata fondata.

Come ha, infatti, rilevato la ricorrente nel ricorso proposto, il C.O.A. di Trieste è in proposito incorso in un equivoco, dal momento che l'avv. G. ha regolarmente fatturato la somma di € di cui al predetto capo di incolpazione, trovandosi essa compresa nella fattura n. 11/2010 emessa in data 16.3.2010.

Pertanto, il fatto contestato sub n. 7 dell'incolpazione è palesemente insussistente.

C- Il terzo motivo di ricorso è anch'esso infondato. Con tale motivo, la ricorrente ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui essa è stata ritenuta responsabile dell'addebito di cui al capo n. 8 della incolpazione ed ha, in proposito, eccepito la impossibilità di ricondurre l'intimazione di pagamento inviata all'Ambulatorio Veterinario dell'esponente, dott. V., per conto della propria cliente (A. s.p.a.) alla violazione del precetto di cui all'art. 48 Cod. Deont. For., in quanto priva di qualsiasi minaccia di azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie, negando che la richiesta di una somma a titolo di rimborso spese legali "non in linea con le tariffe vigenti" possa integrare una minaccia o una estorsione vietata dalla disposizione deontologica in questione.

Orbene, in primo luogo e contrariamente a quanto ritenuto dall'incolpata, la norma di cui all'art. 48, 1° comma, c.d.f. non inibisce soltanto "vere e proprie minacce ed estorsioni", ma vieta all'avvocato di minacciare alla controparte "azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie".

Ed è sicuramente sproporzionata l'intimazione fatta dall'avv. G. alla controparte di pagare "direttamente a mani della scrivente", oltre alla somma di € costituita dal credito della cliente, la ulteriore e spropositata somma di €, oltre accessori, a titolo di spese legali. Sicchè, la pretesa di ottenere a titolo di compenso per il proprio intervento –pena il ricorso all'autorità giudiziaria- la predetta somma di €, oltre accessori, non solo non è in linea con le tariffe all'epoca vigenti, ma è davvero spropositata ed integra –per l'appunto- quel comportamento deontologicamente rilevante sanzionato dalla norma in esame, in quanto la minaccia di adire l'autorità giudiziaria per ottenere quanto richiesto alla controparte (e cioè capitale e spese legali) deve pur sempre tener conto del principio di proporzionalità, alla luce del quale le iniziative legali prospettate o minacciate devono essere sempre funzionali alle inadempienze altrui e non devono in alcun modo determinare il timore di subire ingiuste iniziative giudiziarie e/o un rilevante pregiudizio per la controparte; pregiudizio che, naturalmente, non può non essere rapportato e commisurato alla inadempienza in cui la stessa controparte è incorsa.

Pertanto, questo Consiglio ritiene che anche il terzo motivo del gravame proposto sia infondato, dal momento che l'intimazione fatta dall'avv. G. alla controparte di pagare, a fronte di un credito del proprio cliente di soli €, anche l'ulteriore somma di €, oltre accessori di legge, pena il ricorso all'autorità giudiziaria, integra una vera e propria minaccia di intraprendere azioni o iniziative sicuramente sproporzionate ed anche vessatorie, in quanto finalizzate ad imporre alla controparte un comportamento materiale costituito anche dal pagamento di una somma spropositata richiesta a titolo di spese legali.

D) Con l'ulteriore motivo di ricorso, rubricato sub lett. D) dalla ricorrente, in realtà quest'ultima ha censurato la decisione del C.O.A. di Trieste nella parte in cui è stata ritenuta responsabile dei fatti contestatili sub capi n. 9 e n. 10 della incolpazione.

Pertanto, questo Consiglio tratterà distintamente le due diverse doglianze relative ai due distinti capi di incolpazione, premettendo -in ogni caso- che il complesso delle censure formulate è palesemente generico.

a) In ogni caso, con specifico riferimento alla contestazione relativa al capo n. 9 della incolpazione, il C.O.A. di Trieste ha ritenuto l'avv. G. responsabile dell'illecito contestatole in quanto essa:

-in data 23.10.2010 aveva indicato in soli € il proprio compenso, "comprensivo di tutte le prestazioni rese fino al 25.03.2011, salvo, il successivo 03.01.2011, evidentemente per effetto della revoca del mandato, far apparire un totale di €, al netto degli oneri";

-nel conteggio del 03.01.2011, aveva scisso "inammissibilmente il proprio operato in giudiziale e stragiudiziale, con non consentita duplicazione dei compensi...";

-aveva, inoltre, indicato erroneamente i diritti, “calcolati su un valore delle singole voci non esistente in tariffa”;

-aveva calcolato gli oneri “tutti al di fuori dei massimi di tariffa...”;

-altrettanto aveva fatto per le voci dello stragiudiziale non sovrapponibili con la tariffa giudiziale.

A fronte di tali, specifiche emergenze istruttorie, poste a sostegno della decisione impugnata, la ricorrente ha opposto generiche doglianze costituite più che altro da una pretesa svalutazione che il C.O.A. di Trieste avrebbe fatto della attività professionale prestata in favore della cliente; attività che, invece, secondo l'incolpata, sarebbe stata complessa e rilevante attese la natura della controversia e le sue implicazioni, come sarebbe dimostrato dal contenuto della numerosa corrispondenza acquisita.

La stessa ricorrente, inoltre, non ha in alcun modo contestato, neppure implicitamente, le richiamate risultanze istruttorie, con la inevitabile conseguenza che, oltre che del tutto privo di pregio, il motivo di ricorso formulato con riferimento ai fatti contestati sub capo n. 9 della incolpazione, presenta anche profili di dubbia ammissibilità, dal momento che la mancata contestazione delle circostanze innanzi evidenziate rende irrilevanti le generiche doglianze formulate nel ricorso proposto, tanto più che da tali circostanze emerge senza ombra di dubbio la spropositata richiesta di compensi manifestamente sproporzionata rispetto all'effettiva attività professionale svolta e la conseguente violazione della norma di cui all'art. 43 c.d.f.-

E tutto ciò soprattutto se si considera che la incolpata ha inammissibilmente duplicato alcune voci di attività e, dopo aver richiesto un compenso di € “comprensivo di tutte le prestazioni fino al 25.03.2011”, in data 03.01.2011, a seguito della revoca del mandato fatta dalla cliente, ha richiesto a quest'ultima la ulteriore, spropositata somma di €, al netto degli accessori di legge.

Pertanto, il gravame sul punto proposto è in parte inammissibile ed in parte, comunque, infondato, non potendosi non condividere le circostanze e le argomentazioni poste dal C.O.A. di Trieste a fondamento del provvedimento impugnato.

b) Quanto, poi, al fatto contestato sub capo n. 10 della incolpazione, questo Consiglio non può -anche in questo caso- non rilevare la genericità della censura formulata dall'incolpato, tanto più che il contestato ritardo nella emissione della fattura non è stato contestato, ma solo inammissibilmente ed irrilevantemente sminuito nella sua importanza.

A tal proposito, però, è sufficiente rilevare che la norma di cui all'art. 15 c.d.f. impone all'avvocato di “provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti...fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti” e che tali norme impongono inderogabilmente

l'emissione della fattura al momento del pagamento da parte del cliente, trattandosi di prestazione di servizi e non di vendita di beni.

Sicchè, sono prive di pregio e del tutto irrilevanti le diverse considerazioni fatte dall'incolpata nel ricorso proposto, non essendo affatto consentita l'emissione della fattura da parte dell'avvocato in momenti o periodi successivi all'effettivo pagamento del compenso.

E) Con l'ultimo motivo di ricorso, infine, l'incolpata ha lamentato l'eccessività della sanzione inflittale, sottolineando che il C.O.A. di Trieste non aveva in sostanza tenuto conto né della sua giovane età professionale, né delle difficoltà interpretative delle norme liberalizzatrici succedutesi di recente nel tempo.

La decisione impugnata, però, non merita tali censure, dal momento che il C.O.A. di Trieste, nell'individuare la natura e l'entità della sanzione da irrogare all'avv. G., ha puntualmente e congruamente motivato la propria determinazione, non evitando di tener in debita considerazione l'assenza di precedenti disciplinari in capo all'incolpata, ma apprezzando giustamente il ripetersi di comportamenti disciplinarmente rilevanti della stessa natura, tenuti -per di più- in un periodo non proprio contenuto -come ha evidenziato, al contrario, il C.O.A. a quo- ma significativamente protrattosi per oltre un anno (i fatti contestati, infatti, si riferiscono nel complesso al periodo che va dal maggio 2009 al gennaio 2011).

Sicchè, atteso il numero delle infrazioni commesse e l'insostenibilità della tesi della erronea interpretazione, per un avvocato, delle norme in materia di determinazione dei compensi professionali alla luce delle tariffe all'epoca vigenti, questo Consiglio ritiene di dover ritenere congrua la sanzione irrogata e confermarla nella sostanza, riducendola alla sospensione dell'attività professionale per mesi tre, in considerazione della rilevata insussistenza del fatto contestato sub capo n. 7 dell'incolpazione (omessa fatturazione delle somme di € ricevuta dal sig. M.).

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio;

- visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37;

accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto dall'avv. B.G. avverso la decisione pubblicata il 31.07.2012 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste ed in parziale modifica della decisione impugnata, applica all'avv. B.G. la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi tre.

Così deciso in Roma, lì 27 marzo 2014.

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 12 dicembre 2014.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin